

COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO  
PROVINCIA DI BRESCIA


ALLEGATO ALLA DELIBERA

DI ..... *C. C. P. U.* .....

N. .... *21* ..... DEL *8.1.03* .....

*Il Segretario Comunale*  
*Pro* IL SEGRETARIO COMUNALE  
*Dr. Lucchese Riccardo*

**REGOLAMENTO  
PER LO  
SVOLGIMENTO  
DELL'ATTIVITA'  
DI COMMERCIO  
SU AREE PUBBLICHE  
NEL MERCATO  
SETTIMANALE**



# COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO

## PROVINCIA DI BRESCIA

### TITOLO I

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione di quanto previsto dal:

d.l. 21.03.1998 n. 114;

L.R. 21.03.2000 n. 15.

#### **ART. 1: LOCALIZZAZIONE, CADENZA ED ORARI DI SVOLGIMENTO.**

Il mercato si svolge nell'ambito dell'area definita dalla planimetria allegata, visionabile presso l'ufficio commercio, con cadenza **SETTIMANALE** nella giornata di **VENERDI** osservando l'orario di vendita dalle ore 7.00 alle ore 13.00. Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in una festività infrasettimanale, il mercato verrà comunque normalmente effettuato, con l'eccezione di Natale, Capodanno e in tal caso l'Autorità competente, su richiesta degli operatori, potrà fissare la data anticipata di svolgimento.

Ad ogni operatore è consentito l'accesso all'area mercatale 1 ora prima dell'inizio delle operazioni di vendita fermo restando l'obbligo di lasciare il posteggio libero da ogni ingombro ed immondizie entro le ore 14.00.

Eventuali deroghe all'orario saranno stabilite dall'Autorità competente, compatibilmente con le disposizioni vigenti in materia.

#### **ART. 2: DIMENSIONAMENTO ED ARTICOLAZIONE MERCEOLOGICA.**

L'area complessiva del mercato, così come definita dalla planimetria allegata, è strutturata in n. 23 posteggi più un posteggio riservato al produttore agricolo.



## COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Al fine di preservare un ottimale equilibrio merceologico all'interno del mercato, capace di garantire il miglior servizio da rendere ai consumatori, i posteggi individuati con i numeri:

4, 5, 6, 7, 8, 9, 18 sono riservati alla vendita di generi alimentari;

2, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23 sono riservati alla vendita d'abbigliamento, accessori ed affini;

1, 3, 11, 14 sono riservati alla vendita di generi diversi non alimentari;

24 è riservato al produttore agricolo.

### **ART. 3: MODALITA' D'ACCESSO E SISTEMAZIONE DELLE STRUTTURE DI VENDITA**

Ogni singolo operatore, nel rispetto degli orari stabiliti dal presente regolamento, provvederà all'occupazione del posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi d'altri colleghi lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi riservati al passaggio pedonale fra ogni banco.

### **ART. 4: REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE**

Al fine di garantire una sicura e tranquilla circolazione pedonale, è vietata all'interno dell'area mercatale la presenza e la circolazione d'ogni autoveicolo o motociclo, fatti salvi i casi d'emergenza o quelli espressamente autorizzati dal responsabile di mercato.

### **ART. 5: NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO E CONTROLLO DEL MERCATO.**



## COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Le modalità d'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di posteggi nei mercati sono stabilite dal comune che, garantendo ogni funzione di carattere istituzionale, provvede direttamente, o delegando all'esterno, all'erogazione dei servizi necessari al buon funzionamento del mercato.

In ogni caso i concessionari di posteggio dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:

- ❖ I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella loro assegnata, né occupare anche con piccole sporgenze o merci appese alle tende, spazi comuni riservati al transito pedonale;
- ❖ Le tende di protezione al banco di vendita dovranno essere collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a m. 2,20;
- ❖ È consentito mantenere nel posteggio i propri automezzi attrezzati o non, purché sostino entro lo spazio delimitato dalla concessione di posteggio;
- ❖ Esclusivamente per gli operatori del settore è consentito l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, C.D., e similari, a condizione che il volume sia mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo e nel rispetto delle leggi vigenti. In tutti gli altri casi l'uso di mezzi sonori è vietato;
- ❖ Il concessionario è tenuto ad occupare il posteggio assegnato per l'intera durata del mercato, fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità per il quale è richiesto l'allontanamento dal mercato. In ogni caso contrario l'operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti;
- ❖ Il concessionario alla fine del mercato dovrà lasciare il posteggio assegnato perfettamente libero da ogni ingombro e rifiuti.

### **ART. 6: RISTRUTTURAZIONE E TRASFERIMENTO DEL MERCATO.**

Ufficio Servizi Demografici – Commercio - Piazza Marconi n°3 - Telefono 030 216 05 55 - Fax 030 2168224 -  
[comunesanzeno@libero.it](mailto:comunesanzeno@libero.it)



## COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Qualora si proceda:

- ❖ Alla ristrutturazione della dislocazione dei posteggi nell'ambito dell'area di mercato esistente;
  - ❖ Al trasferimento dell'intero mercato in altra sede,
- la riassegnazione dei posteggi a favore dei soggetti titolari di concessione avverrà nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:
1. anzianità storica di presenza sul mercato;
  2. anzianità di iscrizione al registro imprese;

Tutto ciò, fatte salve le esigenze legate ad un'ottimale organizzazione merceologica del mercato al fine di garantire la migliore distribuzione del flusso dei consumatori.

### **ART. 7: ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DEI POSTEGGI**


L'assegnazione definitiva del posteggio ha validità decennale, ed è effettuata a favore dei titolari di autorizzazione di cui al D.L. 114/1998 secondo la graduatoria predisposta dal Comune ai sensi dell'art. 5 della L.R. 15/2000.

### **ART. 8: ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI PROVVISORIAMENTE LIBERI**

I posteggi temporaneamente non occupati dai rispettivi assegnatari entro le ore 8.00 per il periodo di vigenza dell'ora legale, 8.30 per il restante periodo, sono giornalmente assegnati agli operatori presenti titolari di autorizzazione di cui all'art. 28 lettere a-b- D.lgvo n. 114, che vantino il maggior numero di presenze sul mercato.

In caso di parità si farà riferimento all'anzianità di iscrizione al registro imprese.

L'operatore utilmente collocato nella graduatoria di anzianità che si assenti dal mercato senza giustificato motivo per un periodo superiore ai sei mesi, decade da ogni diritto e viene cancellato dalla graduatoria.



## COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO

PROVINCIA DI BRESCIA

### ART. 9: PRESENZE

La validità della partecipazione al mercato è attestata dalla presenza del titolare dell'impresa (del Legale Rappresentante in caso di società).

In caso di impedimento del titolare dell'impresa, è ammessa la presenza sostitutiva di un collaboratore, di un dipendente o di un familiare, purché in possesso della prevista autorizzazione per l'esercizio di commercio su aree pubbliche in originale.

Trascorso l'orario fissato dal precedente articolo, gli Agenti di polizia municipale procedono alla verifica delle presenze e dei posteggi temporaneamente liberi provvedendo di seguito alla loro tempestiva assegnazione provvisoria.

Conclusa la giornata di mercato si procederà altresì alla redazione del "Verbale giornaliero di mercato" avendo cura di evidenziare in particolare:

- le assenze dei titolari di posteggio;
- le presenze dei partecipanti alla "spunta" ai fini dell'aggiornamento della relativa graduatoria di anzianità;
- ogni altro fatto che abbia significativamente caratterizzato l'attività di gestione e controllo del mercato nella giornata in questione.

### ART. 10: POSTEGGI PER I PRODUTTORI AGRICOLI

Nell'ambito del mercato settimanale è riservato n. 01 posteggio a produttori, titolari di autorizzazione di cui alla 59/1963, per i generi in essa indicati, per un periodo di tempo riferito alla stagionalità dei prodotti. La perdita della caratteristica di produttore agricolo comporterà la revoca immediata dell'assegnazione del posteggio.

L'assegnazione del posteggio avviene secondo i criteri di cui all'articolo 5 commi 5 e 6 della L.R. 15/2000 previa presentazione all'ufficio comunale di apposita domanda.

L'assegnazione non potrà comunque avvenire per un periodo di tempo superiore a 03 mesi consecutivi e per un massimo di 25 presenze annuali.



## COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Potrà essere derogato quanto al comma precedente qualora non risultino presentate, per il periodo richiesto, altre domande di occupazione del posteggio.

I produttori agricoli assegnatari del posteggio e collocati nella graduatoria di anzianità, che si assentino dal mercato senza giustificato motivo per un periodo superiore a 5 presenze per ogni trimestre decadono da ogni diritto e vengono cancellati dalla graduatoria.

I posteggi che non vengono utilizzati dagli agricoltori aventi diritto sono assegnati, per il solo giorno di effettuazione del mercato, agli operatori autorizzati al commercio su aree pubbliche con il più alto numero di presenze.

### ART. 11: GESTIONE DEL MERCATO

Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e dei servizi di mercato attraverso apposito personale dipendente o convenzionato.

La gestione e il controllo del mercato settimanale sono affidati all'Ufficio di Polizia Municipale. Il responsabile del procedimento, indicato dal responsabile del Servizio di Polizia Municipale, provvederà a quanto segue:

- 1) rilevazione delle assenze;
- 2) assegnazione posteggi liberi agli spuntisti;
- 3) rilevazione degli spuntisti ai quali non è stato possibile assegnare il posteggio;
- 4) compilazione del registro del mercato e redazione del verbale giornaliero di mercato;
- 5) relazione annuale della gestione.

### ART. 12: DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO

La concessione del posteggio verrà revocata nei seguenti casi:



## COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO

PROVINCIA DI BRESCIA

- a) perdita, da parte del titolare, dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/1998;
- b) mancato inizio attività entro il termine di sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- c) mancato utilizzo in ciascun anno solare per un periodo complessivamente superiore a 4 mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

La decadenza è altresì prevista in caso di recidiva, previa diffida scritta, per gravi violazioni delle norme sull'esercizio dell'attività e delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

La decadenza è automatica, va comunicata tempestivamente all'operatore interessato e comporta la revoca dell'autorizzazione.

Il comune può revocare la concessione del posteggio per fondati motivi di pubblico interesse. In tal caso l'operatore ha diritto ad ottenere un nuovo posteggio che per dimensioni non sia inferiore a quello revocato e per la localizzazione sia conforme alle sue scelte.

### **ART. 13: SCAMBIO DI POSTEGGIO**

Gli operatori già concessionari non possono scambiarsi il posteggio se non con l'espresso consenso del comune.

L'istanza a firma congiunta va inoltrata al responsabile di mercato con dichiarazione di rinuncia, in caso di accoglimento, della concessione posseduta.

Il comune, verificate le necessarie compatibilità, potrà accogliere l'istanza provvedendo di seguito al rilascio dei nuovi titoli autorizzativi in sostituzione di quelli rinunciati.

### **ART. 14: POSTEGGI ISOLATI**



## COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO

PROVINCIA DI BRESCIA

I posteggi ubicati in parti del territorio comunale diverse dalle aree riservate ai mercati, fiere o sagre, sono istituiti ed assegnati dal comune con le medesime procedure e criteri previsti per le aree mercatali mediante un bando pubblico comunale e derogando all'obbligo del preventivo nulla-osta regionale.

### ART. 15: SUBINGRESSO

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'intera azienda o di un ramo di essa, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa al subentrante purché quest'ultimo sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.lgvo n. 114.

La comunicazione di reintestazione dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione va rivolta al comune e comporta il trasferimento di tutti i titoli di priorità legati all'autorizzazione ceduta.


Il subentrante deve comunicare l'avvenuto subingresso entro 4 mesi, salvo proroga di ulteriori 30 gg. in caso di comprovata necessità.

Il subentrante per causa di morte, fermo restando il diritto degli eredi di continuare l'attività, deve comunicare l'avvenuta reintestazione entro un anno dalla morte del dante causa.

Trascorsi inutilmente tali termini il subentrante decade dal diritto di esercitare l'attività.

Prima dell'occupazione del posteggio, l'operatore subentrante dovrà comunque dimostrare al Responsabile del mercato di aver già provveduto alla trasmissione al Comune della comunicazione di acquisizione dell'azienda o del ramo d'azienda a cui il posteggio si riferisce.

## TITOLO II°



## COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO PROVINCIA DI BRESCIA

### FIERE

#### **ART. 16: DETERMINAZIONE DELLE AREE**

L'Amministrazione Comunale determina l'ampiezza complessiva delle aree destinate alle fiere o sagre, definendo il numero dei posteggi, il loro dimensionamento e le eventuali specializzazioni merceologiche

#### **ART. 17: DOMANDA DI CONCESSIONE DEL POSTEGGIO**

La domanda di concessione del posteggio deve essere inviata a mezzo di lettera raccomandata o presentata al protocollo del Comune almeno 60 giorni prima dello svolgimento della fiera.

Qualora nello stesso Comune siano previste più fiere o sagre l'operatore avrà facoltà di presentare un'unica domanda a valere per tutte le manifestazioni.

L'Amministrazione Comunale potrà inoltre scegliere di considerare la domanda con validità pluriennale senza necessità di riproposizione.

#### **ART. 18: CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI**

Trascorso il tempo utile per la presentazione delle domande, il Responsabile dell'Ufficio preposto, definisce la graduatoria dei partecipanti seguendo nell'ordine i seguenti criteri:

- maggior numero di presenze effettive;
- maggior numero di presenze;
- anzianità desunta dal registro imprese;
- ordine cronologico di presentazione delle domande.



COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO  
PROVINCIA DI BRESCIA

L'impresa non può avere più di una concessione di posteggio nella stessa fiera.

**ART. 19: ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DEI POSTEGGI.**


L'assegnazione provvisoria dei posteggi che risultino liberi dopo l'apertura della fiera, sarà effettuata, all'orario stabilito, dal Responsabile della manifestazione, seguendo la graduatoria di cui all'articolo precedente.

**TITOLO III°**

***DISPOSIZIONI GENERALI***

**ART. 20: NORME IGIENICO SANITARIE**

Le caratteristiche delle aree mercatali e degli automezzi attrezzati adibiti alla vendita di sostanze alimentari dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nell'ordinanza MIN. SAN. 02.03.2000 oltre che alle norme dettate dai regolamenti locali di igiene.



## COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO

### PROVINCIA DI BRESCIA

#### **ART. 21: COSAP**

Il comune, sentito il parere delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, fissa annualmente la misura di applicazione del canone per l'occupazione del suolo pubblico commisurandola alla metratura assegnata ed alle ore di effettiva occupazione.

Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

Per le annualità successive la riscossione avverrà in rata unica entro il 31 gennaio (se tale data cade in giorno festivo, il versamento deve essere effettuato entro il primo giorno feriale successivo).

#### **ART. 22: PUBBLICITA' DEI PREZZI**


I prodotti esposti sui banchi di vendita nelle aree mercatali devono indistintamente indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'utilizzo di un solo cartello indicatore.

I prodotti, sui quali il prezzo di vendita al pubblico, imposto o consigliato dalla casa fornitrice, si trovi già impresso all'origine in modo chiaramente leggibile, sono esclusi dall'obbligo di cui al comma precedente.

Si applicano inoltre le disposizioni vigenti relative all'obbligo della indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

#### **ART. 23: CONSULTAZIONE DELLE PARTI SOCIALI**

In applicazione di quanto previsto dall'art. 10 L.R. n° 15, è istituita una commissione consultiva per il commercio su aree pubbliche della quale sono chiamati a far parte, oltre al Sindaco o suo delegato che la presiede,



## COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO

PROVINCIA DI BRESCIA

i rappresentanti del comune interessato, delle organizzazioni sindacali delle imprese commerciali su aree pubbliche più rappresentative a livello provinciale, delle associazioni dei consumatori e degli utenti.

La commissione è obbligatoriamente sentita in relazione alla:

- programmazione annuale dell'attività mercatale (mercati straordinari, svolgimento anticipato dei mercati, prolungamento degli orari, .....);
- determinazione delle aree mercatali ed individuazione del numero dei posteggi;
- istituzione, soppressione, spostamento o ristrutturazione di tutto o parte del mercato;
- definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e del canone per l'occupazione suolo pubblico;
- predisposizione di regolamenti, ordinanze, delibere o altri provvedimenti comunali o regionali riferiti all'attività del commercio su aree pubbliche.

La nomina della commissione viene effettuata con decreto del Sindaco.

I componenti dimissionari o deceduti vengono sostituiti su segnalazione dell'associazione che li ha designati la quale, potrà altresì richiedere con adeguata motivazione, la sostituzione del componente precedentemente segnalato.

### ART. 24: NORMA GENERALE

In quanto compatibili si applicano alle fiere o sagre tutte le disposizioni già previste per i mercati.

### ART. 25: SANZIONI

Fermo restando quanto previsto dal D. L.gvo n. 114, chiunque violi le disposizioni del presente regolamento è punito con la sanzione



## COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO

PROVINCIA DI BRESCIA

amministrativa del pagamento di una somma da Euro 103,29 a Euro 309,87.

Qualora la gravità del fatto lo richieda o in caso di recidiva, il Responsabile di mercato può disporre l'immediato allontanamento dell'assegnatario di posteggio, salvo ulteriori decisioni dell'Autorità competente riguardanti:

- richiamo con diffida;
- sospensione del posteggio fino a 20 giorni di calendario.

Si considerano di particolari gravità:

- a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
- b) l'abusiva estensione di oltre 1/3 della superficie autorizzata;
- c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
- d) uso di linguaggio o comportamento ritenuto offensivo per il pubblico;
- e) rifiuto di fornire notizie o documenti ai funzionari e agenti di servizio sul mercato;
- f) turbamento dell'ordine sul mercato.;
- g) commettere la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione.

### ART. 26: RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia con particolare riferimento al D. Lgvo n. 114 alla L. R. n. 15 ed alle direttive regionali di programmazione del commercio su aree pubbliche.



## COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO PROVINCIA DI BRESCIA

### **ART. 27 ABROGAZIONE**

Con l'approvazione del presente regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.

**ALLEGATI N.° 1 PLANIMETRIA DEL MERCATO**